

Bellinzona
31 dicembre 2014

In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino

La Commissione cantonale per la protezione dei dati

composta da: Francesco Trezzini, Presidente
Bertil Cottier
Davide Gai
Debora Gianinazzi
Mario Lazzaro

sedente con l'infrascritto Segretario avv. Roberto Di Bartolomeo per statuire sull'istanza presentata il 27 novembre 2013 dal signor

[redacted], via alla [redacted]

contro l'operato del

Comune di [redacted]

richiamate le risultanze istruttorie e le osservazioni 17 dicembre 2013 del Municipio del Comune di [redacted], la replica 13 gennaio 2014 del signor [redacted] e la duplica 27 gennaio 2014 del Municipio del Comune di [redacted];

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,

considerato

in fatto e in diritto

Gesuch für die Hundehaltung
einer besonderen Rasse

che il signor [redacted], in data 28 gennaio 2013, ha inoltrato all'Ufficio del veterinario cantonale, tramite il Municipio di [redacted] (di seguito; il Municipio), una domanda di autorizzazione per la detenzione di un cane di razza soggetta a restrizioni ai sensi dell'Ordinanza federale sulla protezione degli animali (RS 455.1) e della Legge sui cani (RL 8.3.1.2);

che il 5 febbraio 2013 il Municipio ha preavvisato negativamente la domanda, ritenendo che il signor [redacted] non potesse

garantire di sapere gestire un cane di razza pericolosa, siccome *"persona notoriamente problematica e caratterialmente provocatore, che non ha mai avuto cani se non per periodi limitati nel tempo"*;

che l'Ufficio del veterinario cantonale, sulla scorta del predetto preavviso negativo e considerato che il richiedente non era in possesso dell'attestato di competenza secondo l'art. 68 OPAn, con decisione 15 febbraio 2013, ha negato il rilascio della richiesta autorizzazione;

che, il signor [redacted] ha impugnato tale decisione dianzi al Consiglio di Stato ed in seguito al Tribunale cantonale amministrativo, il quale con sentenza 30 settembre 2013 ha confermato il diniego dell'autorizzazione alla tenuta di cani pericolosi;

che nel corso delle istruttorie, il Municipio ha suffragato la sua posizione con una serie di segnalazioni o dichiarazioni verbali fatte in tempi diversi e da varie persone;

che, ora il signor [redacted] chiede che gli vengano consegnati i documenti che il Municipio ha utilizzato a fondamento del proprio preavviso negativo;

che l'autorità comunale da parte sua asserisce di non avere alcun documento scritto – ad eccezione del suo casellario giudiziario e le raccolte firme effettuate – riconducibili al signor [redacted] e che quanto sostenuto, negli allegati scritti delle pregresse procedure amministrative, si fonda su segnalazioni o dichiarazioni verbali fatte in tempi diversi da persone diverse;

che l'art. 23 cpv. 1 Legge sulla protezione dei dati personali (LPDP; RL 1.6.1.1) sancisce il principio secondo cui chiunque può esigere dall'organo responsabile informazioni in merito all'eventuale elaborazione di dati che lo riguardano, e questo di massima senza dover giustificare o dimostrare un interesse degno di protezione. L'art. 18 del Regolamento di applicazione della LPDP (RL 1.6.1.1.1) precisa che le informazione possono riferirsi ai dati della persona interessata disponibili nell'archivio,

come pure all'indicazione della base legale, dello scopo dell'elaborazione, degli organi partecipanti e dei destinatari regolari;

che il quadro normativo non precisa il contenuto del diritto di accesso. Dalla prassi dedotta dalla Legge federale, le cui disposizioni sono del tutto analoghe a quelle ticinesi, emerge tuttavia che la facoltà non si esaurisce nel solo rilascio di semplici informazioni sul tipo di dati, o di semplici dati di base; bensì si estende a tutte le informazioni riferite all'interessato che risultano dall'elaborazione, e all'uso che ne viene fatto, indipendentemente dalla loro natura (fatti o giudizi di valore), dal tipo di supporto su cui sono registrati (testo, foto, suono, elaborato informatico) e dal modo della loro classificazione (lista, schedario, cartella, cfr. DTF 125 II 473 consid. 4b, 113 la 1 consid. 4d, 113 la 257 consid. 4d);

che le informazioni devono tuttavia essere inserite in un archivio (o collezione) di dati ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 LPDP, che – soprattutto nell'era dell'informatica, dove le singole persone sono desumibili e identificabili senza aggravio eccessivo – assume una connotazione assai ampia (Michele Alberini, Protezione dei dati e diritti dei cittadini, riflessioni su una realtà in continua evoluzione, 2004, pag. 82);

che il diritto di accesso si estende, di principio, sia agli incarti sia agli atti contenutivi, come pure alla corrispondenza scritta tra un'autorità e una determinata persona, oppure annotazioni in merito a colloqui avuti con quest'ultima (sentenza della CFPD in: GAAC 62/1998 n. 57 pag. 533 consid. 5);

che il Tribunale federale, nel riconoscere il diritto di accesso anche i cosiddetti *documenti interni* - a maggior ragione se contengono dati sensibili come tali costantemente sottratti alla consultazione (DTF 125 II 473 consid. 4a e b, 117 la 90 consid. 5b) – ha precisato che la loro consultazione può essere limitata o rifiutata, in base ad un esame specifico della fattispecie, nella quale siano attentamente ponderati l'interesse pubblico alla confidenzialità e quello privato all'informazione (DTF 125 II 473 consid. 4c);

che, anche la legge cantonale prevede esplicitamente che il diritto all'informazione non è assoluto e può essere limitato o rifiutato quando interessi pubblici importanti o interessi di terzi particolarmente meritevoli di tutela lo esigano (cfr. art. 24 cpv. 1 LPDP);

che nella fattispecie concreta nulla si oppone al diritto del signor [redacted] di poter prendere visione della documentazione raccolta dall'autorità comunale siccome quest'ultima non ha comprovato l'esistenza di interessi pubblici importanti o interessi di terze persone particolarmente meritevoli di tutela tali da rifiutarne, o limitarne, l'accesso;

che, come esposto precedentemente, si deve tenere presente che la documentazione suscettibile ad essere consultata non si limita a documenti ufficiali scritti, bensì si estende anche ai documenti interni indipendentemente dalla loro natura o dal tipo di supporto su cui sono registrati;

che, d'altra parte, la scrivente Commissione non può non tenere in considerazione quanto evidenziato dal Municipio, ovvero che non vi sarebbero documenti scritti, bensì solo segnalazioni o dichiarazioni verbali fatte in tempi diversi da persone diverse;

che, infatti, se l'archivio non esiste più materialmente o non è mai esistito il diritto all'accesso è semplicemente impossibile da esercitare (Philippe Meier, Protection des données, n. 569, pag. 243);

che, visto quanto precede, l'istanza del signor [redacted] è accolta e di conseguenza è fatto ordine al Municipio del Comune di [redacted] di concedere all'istante l'accesso ai documenti che lo riguardano, nell'evenienza che questi esistano concretamente;

che, per effetto dell'art. 113 cpv. 2 legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm), la presente decisione è impugnabile al Tribunale cantonale amministrativo nel termine di 30 giorni a contare dalla sua notifica (art. 9 Regolamento della Commissione cantonale per la protezione dei dati del 16 dicembre 2008 e art. 68 cpv. 1 LPAm).

che non si prelevano spese e tasse di giustizia e non si attribuiscono ripetibili;

per questi motivi

richiamati gli articoli sopracitati

pronuncia

1. L'istanza, ricevibile in ordine, è **accolta**.
Di conseguenza è fatto ordine al Municipio del Comune di [REDACTED] di concedere al signor [REDACTED] l'accesso ai documenti che lo riguardano, nell'evenienza che questi esistano concretamente.
2. Non si prelevano spese e tasse di giustizia.
3. Contro la presente sentenza può essere interposto ricorso al TRAM entro 30 giorni, secondo le modalità descritte dagli artt. 68 e segg. LPAm.
4. Intimazione al ricorrente, al Comune di [REDACTED], per il tramite del Municipio; all'Incaricato cantonale della protezione dei dati, Residenza, Bellinzona; al Consiglio di Stato, Residenza, Bellinzona.

PER LA COMMISSIONE CANTONALE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI

Il Presidente

Dr. iur. avv. Francesco Trezzini, LL.M.

Il Segretario

avv. Roberto Di Bartolomeo